



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 11/08/2014 N. 1554 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 26/08/2014

Li 11/08/2014 II RESPONSABILE DELL'ALBO

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 116 del 04/08/2014

OGGETTO: Nomina dei responsabili incaricati a sottoscrivere le certificazioni dei crediti e alla trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni. Definizione procedure.

Addì quattro agosto 2014 alle ore 13,30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con l'assistenza del Segretario, Dott. Rosario Cuzzolini

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

Avv. Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P
Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE	Vice Sindaco	P
Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO	Assessore	P
Dr. Gianrocco DE MARINIS	Assessore	P
Dott.ssa Anna Rita D'ETTORRE	Assessore	P
Sig. Alessandro RUBINO	Assessore	P

PRESENTI N. 06 ASSENTI N. /

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

Oggetto: Nomina dei responsabili incaricati a sottoscrivere le certificazioni dei crediti e alla trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni. Definizione procedure.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che lo scenario globale di crisi economica in atto incide pesantemente sulla classe imprenditoriale ed in modo particolare sulle piccole e medie imprese ed è ulteriormente aggravato dalle rigide regole di finanza pubblica, che negli ultimi anni hanno costretto gli enti locali a ridurre progressivamente gli investimenti;
- che la conseguente necessità di ricorso al credito da parte delle imprese e l'esposizione degli operatori economici nei confronti delle banche assumono sempre una maggiore rilevanza, non solo per sopperire alle normali esigenze di sviluppo ma anche per fare fronte alla mancata acquisizione di liquidità a fronte dei lavori eseguiti;

Visto il D.L. 29/11/2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n. 2 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il testo unico degli Enti locali e, in particolare, gli articoli 182-185, che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali, e l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;

Visto il D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i., recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il D.M. del 25/06/2012, recante *"Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"*;

Visto il D.L. n. 35/2013, recante *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"*, così come convertito nella legge 06/06/2013, n. 64;

Considerato che:

- la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle Pubbliche Amministrazioni;

- gli enti locali devono richiedere l'abilitazione attraverso il sistema elettronico e rendere disponibile la certificazione elettronica, in mancanza della quale decorrono i termini per l'attivazione dell'istanza di nomina di commissario "ad acta" per le richieste di certificazione sulla piattaforma elettronica;

Considerato altresì:

- che il Comune di Castellaneta si è accreditato sulla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni nella persona del legale rappresentante;
- che al fine di rendere operativa la procedura prevista, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del citato D.L. 35/2013, si rende necessario completare la registrazione alla suddetta Piattaforma individuando i Responsabili incaricati a sottoscrivere le certificazioni a seguito di istanze presentate dai creditori, e provvedendo nel contempo a fornire indirizzi operativi al fine di disciplinare l'attività di certificazione del credito all'interno dell'Ente;

Ritenuto di dover fornire alcune indicazioni per la definizione di esigibilità dei crediti da certificare di seguito riportate:

Una definizione di esigibilità è già stata data dal legislatore: il D.P.C.M. del 28/12/2011, infatti, ritiene esigibile la somma per la quale non esistono ostacoli al pagamento (o alla riscossione).

Devono rientrare nella fattispecie non solo le fatture ma, a titolo esemplificativo:

- in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. o, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del citato D.P.R.; sempre nel campo dei lavori pubblici rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati;
- i trasferimenti, i conferimenti e gli aumenti di capitale sociale a società partecipate: anche in questo caso, non potendo la fattura rappresentare il titolo di pagamento, i debiti possono essere rappresentati da provvedimenti amministrativi assunti dall'ente o richieste formali da parte del creditore che non si configurano come debiti fuori bilancio;
- i trasferimenti e le richieste di rimborso: anche in questo caso fa riferimento la data del provvedimento o della richiesta;
- le altre spese: in generale si deve fare riferimento ad un documento che attesti l'esigibilità della spesa, come sopra definita;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in virtù del quale " ... Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ...omissis... le attestazioni, certificazioni comunicazioni diffide, verbali autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza";

Evidenziato come la certezza, liquidità ed esigibilità possa essere definitivamente accertata dai singoli Responsabili di Settore dell'Ente titolari di p.o., in funzione della documentazione in loro possesso;

Ritenuto pertanto:

- 1) di individuare gli Uffici abilitati al rilascio delle certificazioni nei Settori di cui si compone attualmente la struttura organizzativa dell'Ente ed individuare gli incaricati a sottoscrivere le certificazioni nelle persone dei Capi Settore Responsabili pro-tempore dei medesimi Settori;

- 2) di demandare agli stessi soggetti di cui al precedente punto, ciascuno per i crediti di competenza del rispettivo Settore, tutti gli adempimenti consequenziali previsti dalle vigenti norme in materia di certificazione dei crediti, stabilendo nel contempo le modalità operative dettagliatamente riportate nel dispositivo del presente deliberato;

Visto il D.L. 14/04/2014, n. 66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", cosiddetto "*Spendig Review 2014*", così come convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, e in particolare l'art. 27, il quale testualmente recita:

1. *Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:*

"Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

2. A decorrere dal 1° luglio 2014 utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.

3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma

4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure. ...”;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. N. 54460 del 25/06/2014, avente ad oggetto *“PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI. REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RIFERITI A FATTURE (O RICHIESTE EQUIVALENTI DI PAGAMENTO). ART. 27 DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014 N. 66, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89”*, con la quale è stato chiarito quanto segue:

L'utilizzo della piattaforma per la certificazione dei crediti (*PCC*), disponibile a partire dal 1° luglio 2014, permette a regime:

- a) ai creditori di verificare *on line* lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore;
- b) alle Pubbliche Amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore (anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie, ecc.), supportando l'obbligo di cui all'art. 42 del D.L. n. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture;
- c) ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l'ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni e la loro evoluzione.

Il ciclo di vita dei debiti commerciali

Il nuovo art. 7-bis del D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6/06/2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, individuando per ciascuna di esse specifici adempimenti:

- a) **invio** della fattura da parte del creditore;
- b) **ricezione** della fattura da parte della P.A.;
- c) **contabilizzazione** della fattura da parte della P.A., con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
- d) **comunicazione dei debiti scaduti** da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- e) eventuale **certificazione dei crediti** da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n. 2 e art. 12, comma 11-quinquies, del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44;
- f) eventuali operazioni di **anticipazione e/o di cessione** dei crediti certificati con intermediari finanziari abilitati;
- g) eventuale **compensazione** dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, ovvero con somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 28-quinquies del citato D.P.R. n. 602/1973;
- h) **pagamento** della fattura da parte della P.A..

Le fasi di cui alle lettere a), b), c), d), h) sono evidentemente necessarie, mentre le fasi di cui alle lettere e), f) e g) sono solo eventuali, poiché dipendono dal verificarsi di determinate circostanze.

La ricezione e contabilizzazione delle fatture da parte della P.A.

Il comma 2 prevede che le Pubbliche Amministrazioni immettano sul *sistema PCC* la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di *ricezione*), nonché alcuni dati riferiti alla registrazione delle stesse sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di *contabilizzazione*). In sede di contabilizzazione le Pubbliche Amministrazioni dovranno inserire una serie di informazioni che qualificano la natura e la classificazione della spesa. In particolare assume rilevanza la distinzione tra spesa di parte corrente o in conto capitale.

Questo processo avverrà in modo strutturato per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014.

Per quelle emesse dal 1° gennaio 2014 fino a tale data, si procederà invece ad una rilevazione *una tantum*, analoga a quella prevista dal comma 4-bis dell'art. 7 del D.L. n. 35/2013 (c.d. *comunicazione dei debiti*) riferita ai soli debiti non ancora estinti, che sarà effettuata a settembre 2014 (Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC).

Si noti che l'espressione presente nella norma "*anche sulla base dei dati di cui al comma 1*" sta ad indicare che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare anche i dati riferiti a fatture non precedentemente registrate sul *sistema PCC* da parte dei creditori e comunque non ancora estinte.

Il comma 3 prevede che, se la fatturazione è effettuata in modalità elettronica, i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione siano acquisiti dal *sistema PCC* automaticamente, tramite scambio dati con il sistema gestore delle fatture elettroniche (*sistema di interscambio*) e, perciò, senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal citato D.M. n. 55/2013.

A tal fine, è necessario che ciascuna P.A. provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Questa operazione deve essere svolta utilizzando la funzione di associazione degli *Uffici PCC* agli *Uffici IPA* disponibile sul *sistema PCC*.

(Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC).

La comunicazione dei debiti scaduti

Il comma 4 prevede che le Pubbliche Amministrazioni, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunichino le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (fase di *comunicazione dei debiti scaduti*). Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC.

Al riguardo, si evidenzia che la piattaforma per la certificazione dei crediti provvede a segnalare automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.Lgs.

9/10/2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, le Pubbliche Amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti.

La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, avvio dei processi di cui ai commi 1 e 2, perciò **la prima scadenza di tale adempimento deve intendersi il 15 agosto 2014.**

La comunicazione dell'avvenuto pagamento

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul *sistema PCC* (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di *pagamento*), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

Le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione

Con riferimento ai commi 4 e 5, si evidenzia che, ai sensi del successivo comma 8, il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

All'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile di ciascuna P.A. sono affidati, poi, i compiti di verifica della corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5.

Fatturazione elettronica e certificazione dei crediti

Il comma 6 prevede che i tracciati dei dati necessari per alimentare il *sistema PCC* siano conformi a quelli previsti dalle norme sulla fattura elettronica. Questo, da un lato, favorisce il “*riuso*” delle eventuali implementazioni informatiche che dovranno essere realizzate dai creditori per interfacciare la piattaforma, dall'altro, rende omogenei i dati riferiti alle fatture cartacee con quelli popolati automaticamente dal sistema di gestione delle fatture elettroniche.

Il comma 7 prevede che i dati acquisiti nei modi descritti nei commi precedenti siano completamente utilizzabili sia per generare le certificazioni dei crediti che per produrre *reports*, indicatori, ecc., a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni, dei fornitori, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza. In questo modo viene notevolmente agevolata l'operatività delle fasi di *certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione* dei crediti, già gestite attraverso le funzionalità del *sistema PCC* oggi in esercizio.

Con riguardo alla procedura di certificazione dei crediti, si evidenzia che il comma 2 dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014, alla lettera d), ha introdotto l'obbligo di indicare la data prevista di pagamento.

Le certificazioni già rilasciate senza data, pertanto, dovranno essere integrate utilizzando la specifica funzione illustrata nelle apposite guide pubblicate sulla *home page* del *sistema PCC*. Tale data non potrà essere successiva ai dodici mesi dal momento in cui si effettua l'operazione di apposizione della stessa.

I SOGGETTI COINVOLTI

Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle disposizioni del comma 1 dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014 sono quelle indicate dall'art. 1, comma 2, della legge 31/12/2009, n. 196.

Diversa è invece la platea dei soggetti cui si riferisce la certificazione dei crediti.

Il comma 2 del medesimo art. 27, alla lettera a), modifica infatti l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 185/2008, estendendo le norme sulla certificazione dei crediti a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Ne consegue che **solo queste ultime accedono alle fasi di certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione dei crediti.**

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Francesca Capriulo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto della propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

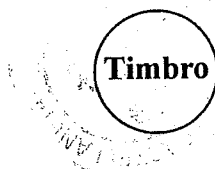
- 1) DI INDIVIDUARE gli Uffici abilitati al rilascio delle certificazioni nei Settori di cui si compone attualmente la struttura organizzativa dell'Ente, unitamente ai rispettivi incaricati a sottoscrivere le certificazioni nelle persone dei Capi Settore Responsabili dei medesimi Settori:

SETTORE – POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICATO
1° - Affari Istituzionali	Dott. Giovanni Sicuro
2° - Servizio economico finanziario	Dott.ssa Francesca Capriulo
3° - Fiscalità locale	Dott.ssa Francesca Capriulo
4° - Urbanistica	Arch. Aldo Caforio
5° - Lavori pubblici	Arch. Pantaleo De Finis
6° - Servizi alla persona e diritto allo studio	Dott. Giovanni Sicuro
7° - SUAP e marketing del territorio	Arch. Pasquale Dalò
8° - Vigilanza e sicurezza	Dott. Paolo Larizza

- 2) DI STABILIRE che ciascun Capo Settore sia responsabile della procedura di certificazione dei crediti di competenza dei propri Settori (ossia dei crediti per cui è responsabile ad impegnare e liquidare con proprie determinazioni il bilancio dell'Ente), nonché della trasparenza in materia di gestione dei debiti contratti con la pubblica amministrazione, con obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia, nonché le direttive impartite dai vari Ministeri competenti (da ultimo cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni GUGLIOTTI



II SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario Cuzzolini

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 11/08/2014 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
addì 11/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario Cuzzolini

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 11/08/2014

• è esecutiva il 11/08/2014 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. _____ allegati.

Addì 11/08/2014

II SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario Cuzzolini

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, 11/08/2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

